Biblioteche digitali per la ricerca e la didattica: esperienze e prospettive

22 novembre 2003

Casa della Musica - Parma, P.le San Francesco, 1

Dott. Marco Marandola

Il nuovo diritto d'autore per le biblioteche digitali

Negli ultimi tempi i progetti di digitalizzazione hanno avuto un grande sviluppo.

Tuttavia, alcuni aspetti concernenti il diritto d'autore non vengono spesso analizzati.
La materia della digitalizzazione e' stata affrontata per la prima volta dalla Unione Europea con la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
Questa direttiva e' stata recepita in Italia con il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
Questo intervento ha profondamente modificato la legge italiana sul diritto d'autore (legge del 22 aprile 1941 e successive modifiche, di seguito l.d.a.).

Nei progetti di digitalizzazione dobbiamo distinguere tra i diritti sulle opere digitalizzate (prestando particolare attenzione se le opere siano ancora protette) ed i diritti dell'ente, o istituto, che esegue la digitalizzazione, sulla banca dati digitale che ha creato.

I diritti possono essere regolati in vario modo: 1) in base alla legge, 2) con i contratti, 3) con misure tecnologiche di protezione.

- La legge

In vari casi si permette la digitalizzazione delle opere, e la loro diffusione al pubblico.
Innanzitutto trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore (in genere) i diritti economici scadono, e l'opera puo' essere liberamente e leicitamente riprodotta e diffusa (art 25 l.d.a.).

Tuttavia i diritti morali non scadono, e vengono sempre tutelati, e di questo si dovrebbe tener conto. In particolare per quanto riguarda la patrnita' dell'opera e la non modificabilita' (art. 20-24 l.d.a.)

Se non sono scaduti 70 anni dalla morte la legge comunque permette certe eccezioni, con dei limiti ben determinati (art.65 ss l.d.a.).

Tra le eccezioni piu' rilevanti l'art. 71 ter l.d.a., introdotto dal recente intervento legislativo (aprile 2003), proprio sulla digitalizzazione.

Art. 71-ter :

"1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza.".

Ancora non sono chiari i limiti dell'articolo, essendo di recente codificazione, e mancando qualsiasi giurisprudenza (e con ben poca dottrina) a riguardo. Da notare che questo articolo era preevisto nella Direttiva 2001/29/CE (art. 5.3.n) ed e' stato recepito, ad oggi, in maniera identica presso tutti i Paesi della Unione (ad eccezione della Grecia), costituendo cosi' una base legislativa comune per tutta Europa.

Interessante anche l'art. 70 l.d.a.:

Art. 70

"1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali."

Sicuramente l'articolo puo' essere utilizzato per la digitalizzazione, in quanto non viene specificato nessun limite in base al supporto su cui debba avvenire la citazione.
Tuttavia, essa dovra' sempre essere nel rispetto delle finalita' di critica o di discussione, e non potra' riguardare l'intera opera, ma solo parte di essa.

Da notare che la stessa legge sul diritto d'autore protegge la banca dati digitale realizzata dall'ente.
All'articolo 2 num. 9 viene definita la banca dati:
"9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto."

In particolare l'autore della banca dati ha vari diritti puo' eseguire o autorizzare:
- la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati;
- qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati di ogni adattamento o modifica.

Inoltre la legge riconosce specifici diritti al costitutore della banca dati, colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro.

- Soluzioni contrattuali

Vi sono poi delle altre problematiche se l'opera non e' di pubblico dominio (ovvero se non sono scaduti 70 anni dalla morte dell'autore), in tal caso e' necessario ricorre **a soluzioni contrattuali** per regolare i rapporti giuridici tra le parti.
La forma contrattuale e' importante anche per stabilire i diritti economici sul lavoro di digitalizzazione, e per proteggere i propri diritti nei confronti di altri.
Ad esempio nella digitalizzazione di una banca di dati di immagini, i diritti vanno all'ente, ai soggetti che scannerizzano, agli ideatori della banca dati, o alla societa' a cui va dato in outsoursing il lavoro?
Ed inoltre, cosa succede se l'opera digitalizzata e' solo in possesso dell'ente ma non di sua proprieta'?
Questi aspetti andrebbero regolati opportunamente.

Inoltre una volta diffusa l'opera digitalizzata sarebbe opportuno prevedere disclaimer (se diffusa su Internet) o condizioni d'uso.

- Misure tecnologiche di protezione

- Anche per questo motivo spesso vengono adottate le cosidette "misure tecnologiche di protezione", previste dalla nuova legge sul diritto d'autore (modificata in aprile 2003), come ad esempio il timbro elettronico, o la bassa definizione delle immagini:

Art. 102-quater l.d.a.:

"1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti."

Le misure tecnologiche oltre ad essere efficaci di per se, sono protette dalla legge.

Art. 171-ter
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
... omissis...
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

- Inoltre sorgono altri problemi:

- Chi e' titolare (e proprietario) delle immagini digitalizzate? L'ente che le ha commissionate, la societa' che le ha realizzate o le persone fisiche che vi hanno lavorato?
Sarebbe sempre opportuno specificare nei contratti i diritti ed i doveri di tutte le parti.

- E' necessario dotarsi di disclaimer, nel caso in cui l'opera digitalizzata fosse resa disponibile su Web?
A mio avviso sarebbe certamente consigliabile, costituendo il disclaimer una dichiarazione che viene accettatadall'utente (tanto da costituire un contratto per adesione tra il gestore del sito ed i naviganti).
Ad esempio, attraverso il disclaimer si possono stabilire le condizioni di utilizzo delle immagini contenute (o vietarlo), non assumere responsabilita' per eventuali errori o omissioni, limitare (o permettere) fenomeni come il "linking", "framing" ed altri, proteggere i propri diritti verso terzi con la apposizione della (c) dichiarazione di copyright.

CONCLUSIONI

Vista l'entita' dei progetti, e la gran mole di lavoro e di investimento, sarebbe opportuno che il tema del diritto d'autore fosse analizzato a priori, sia per non violare i diritti altrui, sia per proteggere i propri.

A questo proposito suggerisco alcuni passaggi:

1) Penso sia fondamentale una analisi sul materiale per vedere se sia protetto dai diritti economci, o se questi sono scaduti.

2) Nel caso in cui siano ancora esistenti bisogna considerare se sono applicabili le eccezioni stabilite dalla legge (art.65 ss l.d.s.), o, nel caso contrario, conttattare gli aventi diritti per ottenere le necessarie autorizzazioni.

3) Nel procedimento di digitalizzazione di queste opere, e', inoltre, necessario risolvere per via contrattuale tutti i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte.

4) Una volta realizzata la digitalizzazione, probabilmente avremmo una banca dati digitale su cui l'autore (o il costitutore) ha tutti i diritti economici e morali.

5) Per poter proteggere al meglio i diritti di cui sopra, sarebbero opportune misure tecniche di protezione, o altro a secondo delle modalita' di diffusione.

6) Inoltre, sarebbe consigliabile dotarsi di disclaimer, specialmente nel caso di diffusione dell'opera via web.

Resta la considerazione che la digitalizzazione delle opere, e la loro diffusione e' una occasione unica per diffondere al pubblico le opere digitalizzate, valorizzandole, offrendo la possibilita' di nuovi servizi agli studiosi ed anche ai curiosi o appassionati, allo stesso tempo conservando le opere e valorizzando l'entita' che le conserva.

Insomma, la digitalizzazione rappresenta una occasione preziosa, da non sciupare.

Dott. Marco Marandola
esperto di diritto d'autore e licenze elettroniche
marandol@tiscalinet.it